

A tutti gli Organismi di certificazione accreditati V&V
Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità
Agli Ispettori/Esperti del Dipartimento DC

Loro sedi

OGGETTO **Dipartimento Certificazione e Ispezione**
Circolare tecnica DC N° 44/2023- Disposizioni in merito all'accreditamento degli Organismi di Verifica operanti a fronte dei requisiti del Regolamento "Made Green in Italy".

La presente circolare annulla e sostituisce la Circolare Tecnica DC n.4/2021.

Il quadro generale di riferimento

Lo schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy» è istituito dall'art. 21, comma 1 della legge n. 221/2015 (Collegato ambientale alla legge di stabilità del 2014) recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali".

Con il decreto n. 56/2018, entrato in vigore il 13 giugno 2018, è stato istituito il Regolamento che stabilisce le modalità di funzionamento dello schema denominato "Made Green in Italy" finalizzato a promuovere i prodotti ad elevata qualificazione ambientale attraverso la concessione d'uso del logo "Made Green in Italy". Per prodotti si intendono beni, servizi, prodotti intermedi o semilavorati.

L'attuazione dello schema prevede due fasi.

Prima fase: elaborazione delle Regole di categoria di prodotto (RCP).

Seconda fase: adesione allo schema "Made Green in Italy"

L'adozione dello schema "Made Green in Italy" rappresenta uno strumento per incrementare la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti a elevata qualificazione ambientale sui mercati nazionali e internazionali.

In particolare lo schema "Made Green in Italy", si pone l'obiettivo di:

- promuovere modelli sostenibili di produzione e consumo per il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dei prodotti e, in particolare, per la riduzione degli impatti ambientali che questi generano durante il loro ciclo di vita;
- garantire la trasparenza e la comparabilità delle prestazioni ambientali dei prodotti;
- rafforzare l'immagine dei prodotti "Made in Italy" al fine di sostenerne la competitività sui mercati nazionali e internazionali.

L'allegato III del Regolamento prevede che debba essere svolta una verifica indipendente da parte di organismi accreditati per assicurare l'affidabilità dello schema «Made Green in Italy» e per migliorare la qualità degli Studi di Valutazione di Impronta Ambientale che lo sottendono.

In particolare, come previsto all'Art. 6 "Verifica indipendente e convalida" del DM. 21 marzo 2018, n. 56 il soggetto richiedente sottopone la documentazione indicata in allegato II, punto 1 - numero 2) ad una procedura di verifica effettuata da un Organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

Regole di certificazione

Norma di certificazione (riferimenti principali)	D.M. 21 marzo 2018, n. 56 - Regolamento per l'attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy», di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Raccomandazione 2021/2279/UE del 16 dicembre 2021 <i>on the use of the Environmental Footprint methods to measure and communicate the life cycle environmental performance of products and organisations</i> che ha sostituito la Raccomandazione 2013/179/UE.
Scopo del certificato	Deve essere adeguatamente correlato alla RCP di riferimento e al prodotto/i oggetto dello studio di impronta ambientale.
Requisiti di verifica e convalida	I requisiti di verifica e convalida devono essere conformi alle disposizioni dell'allegato III del D.M. 21 marzo 2018, n. 56 e dell'allegato III della raccomandazione 2021/2279/UE Per verifica si intende il processo di valutazione della conformità che il verificatore dell'impronta ambientale svolge per controllare se lo studio di valutazione di impronta ambientale è stato eseguito in conformità con il D.M. 21 marzo 2018, n. 56, con l'Allegato I della raccomandazione 2021/2279/UE e le RCP di riferimento. Per convalida si intende la conferma, da parte del o dei verificatori dell'impronta ambientale che ha o hanno effettuato la verifica, che le informazioni e i dati riportati nello Studio di Valutazione di Impronta Ambientale e nella dichiarazione ambientale di prodotto DIAP e nei mezzi di comunicazione siano affidabili, credibili e corretti al momento di tale convalida.

	<p>In particolare i verificatori devono convalidare l'accuratezza e l'affidabilità delle informazioni quantitative utilizzate nei calcoli dello studio secondo le disposizioni dell'allegato III del D.M. 21 marzo 2018, n. 56 della raccomandazione 2021/2279/UE (sezione 8.4 allegato I).</p>
<p>Tempi di verifica e periodicità delle verifiche</p>	<p>Sulla base delle informazioni fornite dal soggetto richiedente, l'Organismo determina le durate delle attività di verifica.</p> <p>Conformemente allo schema Made green in Italy come definito all'art. 6 del D.M. 21 marzo 2018, n. 56, dopo la prima verifica indipendente e convalida il rinnovo della verifica deve essere effettuato a cadenza triennale.</p> <p>Durante il periodo di validità, il controllo di sorveglianza può essere eseguito autonomamente dall'organizzazione in conformità alle procedure interne di follow-up stabilite (e verificate dall'OdV) inizialmente.</p> <p>Tali procedure devono individuare gli eventuali cambiamenti significativi (in particolare i requisiti dello schema, quali il mantenimento del Made in Italy ed il rispetto dei valori di benchmark) che potrebbero verificarsi durante il periodo di validità, rendendo necessario un aggiornamento dello Studio di Valutazione di Impronta Ambientale e della DIAP e la conseguente verifica da parte dell'OdV.</p>
<p>Competenze generali del personale del CAB (Conformity Assessment Body) che opera nello schema</p>	<p>L'Organismo deve stabilire e adottare procedure per indicare le responsabilità ai vari livelli e funzioni, comprendenti i criteri di qualifica per il GVI (Gruppo Verifica Ispettiva), per gli esperti (le competenze tecniche e l'esperienza specifica) e per il rilascio della dichiarazione di verifica, così come per le altre funzioni che richiedono livelli e forme di competenza diversi.</p> <p>Le procedure devono comprendere l'analisi della necessità di formazione per mantenere a livello adeguato le competenze.</p>
<p>Criteri di competenza dei GVI</p>	<p>Le competenze dei Lead Auditor e degli Auditor che operano nello schema debbono essere conformi ai requisiti dell'articolo 2, lettera u), del D.M. 21 marzo 2018, n. 56 (dove la <i>raccomandazione 2013/179/UE si intende sostituita con la 2021/2279/UE</i>).</p> <p>Gli Organismi di Verifica dovranno verificare che gli stessi soddisfino tutti i criteri previsti dal paragrafo 8.3 dell'allegato I alla raccomandazione 2021/2279/UE.</p> <p>In particolare, la valutazione dell'idoneità dei Lead Auditor e degli Auditor si basa su un sistema a punteggio che tiene conto dell'esperienza nel campo della revisione e dell'audit, della metodologia e della pratica in materia di EF e/o LCA, nonché delle conoscenze di tecnologie, processi o altre attività pertinenti rappresentati dall'organizzazione e dal suo portafoglio di prodotti. La Tabella 32 riportata alla sezione 8.3 dell'allegato I alla raccomandazione 2021/2279/UE presenta il sistema a punteggio</p>

per l'accertamento delle competenze e dell'esperienza dei verificatori.

La verifica dello Studio di Impronta Ambientale deve essere condotta in funzione dei requisiti dell'applicazione prevista.

Salvo indicazione contraria, il punteggio minimo necessario per essere designato verificatore o entrare a far parte di un gruppo di verifica è di sei punti, di cui almeno un punto è attribuito per ciascuno dei tre criteri obbligatori (ossia la pratica di verifica e convalida, la metodologia e la pratica in ambito PEF/LCA e le conoscenze delle tecnologie o di altre attività pertinenti allo studio PEF).

Modalità di verifica e convalida

La procedura per la verifica indipendente deve essere conforme a quanto riportato allegato III del D.M. 21 marzo 2018, n. 56 (dove la raccomandazione 2013/179/UE si intende sostituita con la 2021/2279/UE) in particolare alle disposizioni della sezione 8 allegato I alla raccomandazione 2021/2279/UE.

Gli obiettivi della verifica devono assicurare che:

- a. i metodi usati per condurre lo Studio di Valutazione di Impronta Ambientale e i relativi risultati siano consistenti con la raccomandazione [2021/2279/UE](#) e con la corrispondente RCP;
- b. i metodi utilizzati per condurre lo Studio di Valutazione di Impronta Ambientale siano scientificamente e tecnicamente validi;
- c. i dati siano appropriati, ragionevoli e rispondenti ai requisiti di qualità;
- d. l'interpretazione dei risultati rifletta le limitazioni identificate;
- e. lo studio sia trasparente, accurato e consistente;
- f. la DIAP rifletta correttamente i risultati dello Studio di Valutazione di Impronta Ambientale;
- g. la DIAP sia rispondente ai requisiti della RCP e del D.M. 21 marzo 2018, n. 56;
- h. l'individuazione della classe di prestazione sia corretta;
- i. sia garantita l'assicurazione ed il controllo della qualità delle informazioni quantitative riportate nella DIAP;
- j. sia garantita la correttezza delle informazioni qualitative riportate nella DIAP.

L'attività di verifica dello Studio di Impronta Ambientale e della documentazione di cui all'allegato II, punto 1 – numero 2) del D.M. 21 marzo 2018, n. 56 da parte dei VB è articolata nelle seguenti fasi:

- analisi documentale;
- verifica ispettiva presso il soggetto richiedente.

Nel corso dell'analisi documentale l'Organismo procede ad un dettagliato esame di conformità ai documenti di riferimento della documentazione predisposta dal soggetto richiedente.

Inoltre, con riferimento ai requisiti *Made in Italy* e *CAM (Criteri Ambientali Minimi)*, secondo quanto indicato dal proprietario dello schema Made Green in Italy, i VB verificano unicamente:

- la presenza di un'autocertificazione attestante il rispetto dei requisiti della denominazione "Made in Italy" ai sensi dell'Articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013.
- l'eventuale presenza di un'autocertificazione attestante la conformità ai CAM, se richiesta dalla RCP di riferimento.

Il soggetto richiedente viene informato delle eventuali carenze riscontrate e provvede alla necessaria correzione o integrazione. Nel corso della verifica ispettiva, l'Organismo di verifica deve garantire il rispetto dei requisiti indicati all'allegato III del D.M. 21 marzo 2018, n. 56 e della raccomandazione 2021/2279/UE. La relazione di verifica deve includere tutte le risultanze del processo di verifica, le azioni intraprese dal committente per rispondere alle osservazioni dei verificatori e la conclusione finale. La relazione è obbligatoria, ma può essere riservata.

PROCESSO DI ACCREDITAMENTO

Le verifiche necessarie per il rilascio del Made Green in Italy devono essere condotte da Organismi di Verifica accreditati secondo le norme ISO 17029 e ISO 14065:2020.

Il certificato di accreditamento è rilasciato senza alcuna limitazione settoriale.

Si potranno presentare diverse casistiche, in base agli accreditamenti ACCREDIA già posseduti dall'Organismo di Verifica che presenta la domanda di accreditamento o estensione.

Nel caso in cui l'OdV posseda già accreditamenti rilasciati da altri Enti di Accreditamento, dovrà essere effettuata una valutazione caso per caso, in base agli accordi EA / IAF MLA applicabili.

Rimangono invariati i prerequisiti previsti dal RG-01 ed RG-01-03 per la concessione dell'accREDITAMENTO ed estensione, integrati dalle seguenti regole:

A	OdC non ancora accreditato ISO 17029	<ul style="list-style-type: none">• Esame documentale di 1 giornata.• Verifica ispettiva presso la sede dell'OdV di 4 giornate.• 1 Verifica in accompagnamento di durata congrua alla dimensione organizzativa del cliente. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l'idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accREDITAMENTO e le successive attività di sorveglianza.
B	OdC già accreditato per lo schema ISO 17029	<ul style="list-style-type: none">• Esame documentale di 1 giornata.• Verifica ispettiva presso la sede dell'OdV di 2 giornate.• 1 Verifica in accompagnamento di durata congrua alla dimensione organizzativa del cliente. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l'idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accREDITAMENTO e le successive attività di sorveglianza.

C	OdC già accreditato per lo schema ISO 17029 e per lo schema CFP	<ul style="list-style-type: none"> • Esame documentale di 1 giornata. • Verifica ispettiva presso la sede dell'OdV di 1 giornata. • 1 Verifica in accompagnamento di durata congrua alla dimensione organizzativa del cliente. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l'idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accreditamento e le successive attività di sorveglianza.
D	OdC già accreditato per lo schema ISO 17029 e per lo schema EPD	<ul style="list-style-type: none"> • Esame documentale di 1 giornata. • 1 Verifica in accompagnamento di durata congrua alla dimensione organizzativa del cliente. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l'idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accreditamento e le successive attività di sorveglianza.
E	OdC già accreditato per lo schema ISO/IEC 17065 ISO 17029 e per gli schemi EPD/CFP	<ul style="list-style-type: none"> • Esame documentale di 0,5 giornata • 1 Verifica in accompagnamento di durata congrua alla dimensione organizzativa del cliente. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l'idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accreditamento e le successive attività di sorveglianza.

MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO

Per il mantenimento dell'accreditamento, durante l'intero ciclo di accreditamento, salvo situazioni particolari (Es: gestione reclami e segnalazioni, modifiche intervenute sullo schema di certificazione, cambiamenti nella struttura dell'Organismo...), verranno condotte le seguenti verifiche:

- se l'OdV ha emesso meno di 20 certificati, devono essere effettuate una verifica in accompagnamento e una verifica in sede;
- se l'OdV ha emesso tra 20 e 50 certificati, devono essere effettuate 2 verifiche in accompagnamento e 1 verifica in sede;
- se l'OdV ha emesso più di 50 certificati, devono essere effettuate 2 verifiche in accompagnamento e 2 verifiche in sede.

TRANSIZIONE ALLA NORMA ISO 17029 E ISO 14065:2020

Il documento di riferimento è la circolare informativa DC N° 44/2022 – Accredimento per lo schema di Verifica e Validazione delle informazioni ambientali.

Rispetto alla circolare l'Organismo già accreditato Made Green in Italy secondo la ISO 17065 potrà inviare il piano di transizione entro il 31 maggio 2024.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Dott. Emanuele Riva

Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione